

CAMERA DEI DEPUTATI N. 860

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e CARIGLIA

Presentata il 16 gennaio 1964

**Istituzione di scuole professionali e di corsi di aggiornamento
per vigili sanitari, provinciali, comunali e consorziali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per la stesura della presente relazione e per l'articolazione dell'annesso disegno di legge ci avvaliamo soprattutto della esperienza acquisita attraverso gli iscritti sull'argomento dell'Ispettore generale medico del Ministero della sanità dottor Michele Muzzetto.

L'importanza che la figura del vigile sanitario ha assunto, specialmente in questi ultimi anni, nel campo pratico dell'igiene pubblica e della difesa sanitaria della comunità, non è sempre, purtroppo, abbastanza conosciuta, valutata ed apprezzata.

Si può dire, anzi, che la maggior parte del grosso pubblico, quando non ignora addirittura l'esistenza del vigile sanitario, non ne conosce affatto le specifiche funzioni, confondendolo comunemente con un qualsiasi agente dell'ordine pubblico, devoluto in borghese, ad un'azione essenzialmente fiscale, specie per quanto concerne il controllo di licenze di esercizio, di prezzi, ecc.

Il fatto è, giustificazione di questa triste constatazione, che il numero dei vigili sanitari, in ogni comune, non è mai adeguato alle esigenze del servizio ed all'importanza del servizio stesso. Vi è di più, corre l'obbligo di sottolineare, che un numero considerevole di Comuni anche importanti, non hanno affatto, nel loro ruolo organico, alcun vigile o, se l'hanno, questi è in effetti un qualsiasi vigile urbano, incaricato, senza alcuna o con scarsa

conoscenza dei compiti di ufficio e senza nessuna preparazione specifica, di questo delicato ed importantissimo servizio.

Tutto questo, però, mentre il consumatore, in questi tristi tempi di « caro tutto », è obbligato a pagare la merce a prezzi notevolmente alti e nei giornali non si fa altro che lanciare impropri contro il malcostume di parecchi commercianti che vengono tacciati di essere ladri e disonesti e di volersi arricchire in breve tempo e di arrecare grave danno alla società, minandola nella sua salute e minacciandone la vita stessa.

Non è da molto che si è svolta una vistosa campagna giornalistica lamentando che sostanze alimentari venissero poste in commercio grossolanamente sofisticate, adulterate o guaste.

Non si può salvaguardare efficientemente, da parte dell'Autorità preposta a questo scopo, la salute individuale e sociale, che è il più prezioso dei beni, se non si svolge un'opera attenta di prevenzione e di controllo e se, per svolgere questa, non ci si preoccupa di poter disporre di un consistente e sufficiente numero di personale che controlli, ben qualificato e preparato.

Per sopprimere, nel nevralgico settore annonario, frodi, sofisticazioni ed adulterazioni è necessario che costantemente ed intelligentemente si facciano controllare i generi posti in commercio.

Perchè il popolo abbia piena fiducia in questa opera di prevenzione, di protezione e di controllo svolta dalle competenti Autorità, il popolo stesso deve essere posto a conoscenza che esiste un corpo di vigili sanitari che ha determinati compiti previsti e sanciti dalla legge e deve esserne posto a conoscenza facendogli direttamente constatare che negli spacci, nelle rivendite, nei negozi dove esso acquista i generi occorrenti per la sua nutrizione, per la nutrizione dei suoi figli, è facile vedere frequentemente questi tutori della legge mentre esaminano i vari tipi di alimenti e di bevande o prelevano campioni di essi.

Il vigile sanitario ha, come si sa nella veste giuridica datagli dalle disposizioni contenute nell'articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, una funzione essenzialmente sociale, in quanto ha compiti di vigilanza e di controllo sull'applicazione pratica delle norme di legge o di regolamento poste a salvaguardia ed a tutela della pubblica salute. Questa funzione, è naturale, sempre diretta e coordinata dall'Autorità sanitaria della provincia o del comune, si estende ai diversi settori dell'igiene e dovrebbe comprendere, nel suo raggio di azione, ogni più piccolo centro abitato.

Le disposizioni del citato articolo 91 del testo unico delle leggi sanitarie, nell'indicare i compiti assegnati ai vigili sanitari provinciali, recitano quanto segue:

a) vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;

b) compiono, alla dipendenza dell'Ufficiale sanitario, le ispezioni che vengono disposte dal medico provinciale o dal direttore di reparto del laboratorio provinciale e riferiscono agli stessi sui risultati degli accertamenti, sulle constatazioni fatte e sui provvedimenti attuati;

c) vigilano sull'esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;

d) esercitano tutte le altre attribuzioni di vigilanza igienica sanitaria che sono prescritte dalle leggi.

Non vi è dubbio alcuno che il vigile sanitario, comunale o provinciale, debba essere, come abbiamo detto, perfettamente preparato; nella esplicazione dei suoi tanto importanti e delicati compiti di ufficio, egli deve essere bene a conoscenza delle molteplici branche del suo servizio. Ognuno di essi deve avere,

cioè, da una parte, una cultura igienica generale e speciale sufficiente e deve, dall'altra, conoscere la parte legislativa sanitaria, soprattutto per quanto concerne la vigilanza annuaria, così come deve essere preciso e completo ed attento nella prelevazione dei campioni e nella compilazione dei verbali e delle relazioni da presentare all'ufficiale sanitario o al medico provinciale.

Il vigile sanitario, specialmente in questi tempi in cui non esistono eccessivi scrupoli, per molte persone propense a battere anche strade disonorevoli e pericolose purchè portino a facili guadagni, deve conoscere tutte le vie attraverso le quali si può arrivare, a danno del consumatore, alla frode, alla sofisticazione, all'inganno, vie che, poi, son le stesse attraverso le quali è possibile distinguere le derrate effettivamente genuine e sane da quelle che non lo sono. Vigilare, dunque, ed è bene, ma sapere vigilare.

Non possiamo, infatti dimenticare che se esiste, nella specifica organizzazione di questi servizi, il grave e deplorabile difetto, cui abbiamo prima accennato, della mancanza, in ogni centro, di un numero adeguato di vigili sanitari, esiste pure, in molti vigili una carenza di preparazione che nuoce senz'altro alla serietà ed alla regolarità del servizio, in quanto, oltre tutto, a parte, cioè, la menomazione del prestigio degli Uffici sanitari, può capitare che un errore eventualmente commesso da un vigile sanitario finisca anche con l'arrecar danni gravi ad un individuo o ad una collettività.

Si tenga presente, per valutarla nel suo giusto peso, la gravità di questa asserzione, che, purtroppo, ha una larga base di verità.

Nessuno, d'altra parte, può meravigliarsi di questo, specie se si pensa alle vere origini di questa deficienza.

Nella nostra organizzazione sanitaria ci si è preoccupati giustamente di dare un intenso incremento alle Scuole per infermiere, per assistenti sanitarie, per vigilatrici d'infanzia, per ostetriche, ecc., ma nessuno è mai riuscito, anche se qualcuno ha dovuto occuparsene o preoccuparsene, a creare una Scuola per la preparazione dei vigili sanitari.

Allo stato attuale delle cose chi vuole presentarsi ad un concorso per vigili sanitari si preoccupa di avere una superficiale infarinatura degli elementi più semplici della materia attingendoli da qualche manualetto, e si presenta agli esami.

Non vi ha dubbio, dunque, che la figura del vigile sanitario deve essere vista attraverso il

duplice aspetto di due requisiti fondamentali e cioè la moralità e la competenza tecnica, l'una e l'altra costituenti prerogative indispensabili, se non uniche, della sua personalità.

Per quanto concerne la moralità non vi può essere chi non veda l'importanza e la delicatezza del campo d'azione nel quale il vigile sanitario deve esercitare la sua attività e, conseguentemente, la necessità, di pretendere, nell'assunzione di questi nostri collaboratori, elementi che diano pieno affidamento, per educazione, per onestà, per amore al lavoro e per profondo radicato senso del dovere.

L'ingaggio in servizio dei vigili sanitari e l'inquadramento di essi nei ruoli organici devono essere, quindi, subordinati all'accertamento a mezzo di ben condotte e severe indagini, del possesso di ottimi precedenti morali e penali.

Il secondo requisito che ogni vigile deve possedere è, abbiamo detto, la competenza tecnica. Se non avessimo già descritto la precedente nota avremmo potuto senz'altro dire che questa affermazione è lapalissiana e come tale, inutile e fuor di luogo.

Qual'è infatti, il campo nel quale si debba esplicare una qualsiasi attività che non esiga la perfetta conoscenza di essa? Ecco, nel settore in argomento, dove sta il grave difetto di origine! Lo abbiamo, appunto, segnalato in precedenza.

È assolutamente indispensabile che in avvenire venga esplicitamente stabilito e sancito che, per quanto concerne il servizio di cui trattasi, nessuno, così come avviene per le altre categorie, possa adire ai concorsi senza essere in possesso del diploma di vigile sanitario. Perché si possa sancire questo, però com'è logico, occorre dare a chi vi aspira la possibilità di poter conseguire questo diploma, ciò che sarà possibile, appunto, istituendo apposite scuole professionali per vigili sanitari su un piano regionale.

Per accedere alle scuole predette dovrebbe essere tassativamente richiesto il superamento di un esame preliminare di cultura generale, da eseguirsi, prima dell'inizio del corso; in seno alla scuola stessa, da parte di elementi in possesso del certificato di licenza di una scuola media di primo grado a corso triennale.

Per quanto concerne quella che è l'organizzazione basilare della scuola corre l'obbligo di tener presente che con la istituzione di queste scuole è nostro intendimento preparare i addestrare, sia pure sul piano dell'esercizio una attività ausiliaria della medicina, elementi specializzati per l'esplicazione di deter-

minati compiti la cui base fondamentale trae le radici che li alimentano e li sostengono essenzialmente nel vasto campo dell'igiene e della medicina sociale.

Non vi è dubbio, pertanto, che gli Istituti d'igiene delle Università siano, naturalmente, le sedi più adatte per accogliere queste scuole e che il direttore ed il personale assistente degli istituti predetti debbano costituire il nucleo più importante dei docenti della scuola, nucleo che deve essere sostanzialmente integrato, specie per quanto concerne la parte pratica, dal medico provinciale, dal veterinario provinciale e dall'ufficiale sanitario del capoluogo nonché dai direttori delle due sezioni del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

La vigilanza sulle scuole predette dovrebbe essere attuata dal Ministero della pubblica istruzione di concorso con il Ministero della sanità, così come al mantenimento delle scuole stesse dovrebbero provvedere i due citati dicasteri.

L'ordinamento degli studi per il conseguimento del diploma di vigile sanitario dovrebbe comprendere due anni di corso e dovrebbe essere teorico e pratico con turni di frequenza nelle due sezioni del laboratorio d'igiene e profilassi e visite frequenti a locali di produzione, di conservazione e di vendita di sostanze alimentari e di bevande di ogni specie, a mercati, a centrali del latte, a pubblici macelli, ad acquedotti, a fognature, a stabilimenti industriali, a stazioni di disinfezione e di disinfestazione, a centri profilattici, ecc.

In queste scuole per vigili sanitari le iscrizioni si dovrebbero aprire il 15 settembre e chiudersi il 30 settembre. Le lezioni dovrebbero avere inizio il 5 ottobre e terminare il 5 luglio.

Si dovrebbe anche fare in modo, così come si fa per le infermiere professionali, di porre ogni anno un certo numero di borse di studio per la frequenza gratuita della scuola da parte di elementi meritevoli che si trovino in condizioni di disagio economico.

Per quanto, poi, riguarda gli esami annuali e di diploma, le prove da sostenere, le commissioni esaminatrici, le votazioni, ecc. è tutta materia, questa, da prevedere ed inserire facilmente in apposito regolamento.

Queste scuole, è bene chiarire, dovrebbero anche servire per periodici corsi di aggiornamento, della durata minima di un trimestre, per il personale già in servizio.

Tutto ciò, ad ogni modo, ha un valore assolutamente secondario; quello che a noi interessa è che le scuole si istituiscano nel più breve tempo possibile in modo che, varati mano

mano in avvenire, in ogni regione, sempre più larghi gruppi di elementi in possesso di diploma, i nostri uffici periferici, nei comuni e nelle province possano avere a disposizione personale capace, tale da dare il più ampio affidamento.

Non dovrebbe in alcun modo preoccupare la spesa per la istituzione di questa scuola in quantochè le somme date come contributi dai Ministeri della sanità e della pubblica istruzione potrebbero essere integrate dai maggiori proventi dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, proventi che vengono naturalmente accresciuti dalla maggiore attività dei vigili sanitari con il prelevamento di campioni durante le ispezioni annonarie, per il maggiore stimolo dato a fabbricanti di generi alimentari e bevande per più accurati controlli ai generi stessi, e potrebbero altresì essere integrati con i proventi contravvenzionali, di cui il 50 per cento, com'è noto, per le disposizioni contenu-

te nella legge 5 aprile 1961, n. 322, va allo Stato, articolo 18 del regio decreto legge 8 febbraio 1923, n. 501, ecc.

Le spese, d'altra parte, impiegate per la istituzione delle scuole predette troverebbero giustificato motivo nella maggiore sicurezza di lavoro che si verrebbe a dare, col tempo, alla rete periferica della organizzazione sanitaria e nella serenità che ne deriverebbe ai dirigenti degli uffici sanitari provinciali o comunali ed alla popolazione tutta, che verrebbe così ad avere veramente un giusto consapevole senso di fiducia nella opera di prevenzione e di controllo esercitata dagli organi sanitari nel delicato settore della alimentazione.

Si propone pertanto, onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge la quale tende ad un miglioramento di un delicato servizio divenuto oggi di basilare importanza per la salute pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Università con facoltà di medicina e chirurgia possono essere autorizzate con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione e sentito il Consiglio superiore di sanità, ad istituire Scuole professionali per vigili sanitari.

Tali scuole sono sottoposte alla vigilanza dei Ministeri della sanità e della pubblica istruzione.

ART. 2.

Il ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, approva i progetti tecnico-sanitari per l'impianto ed il funzionamento delle Scuole e determina i programmi di insegnamento e di esame da adottarsi nelle medesime.

ART. 3.

Le scuole professionali per vigili sanitari devono funzionare presso gli Istituti d'igiene della Università. In dette scuole l'insegnamento teorico pratico deve essere impartito dal direttore dell'Istituto d'igiene, dei suoi aiuti ed assistenti, dal medico e veterinario provinciale, dall'ufficiale sanitario del capoluogo, da un libero docente in diritto penale e civile, dai direttori delle due sezioni del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, da un libero docente in merceologia e da un capo vigile sanitario esperto in materia.

ART. 4.

Nelle scuole professionali per vigili sanitari gli allievi compiono un corso biennale teorico-pratico con relativo tirocinio presso le due sezioni del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi e presso gli uffici sanitari provinciali o comunali e con visite a locali di produzione, conservazione e vendita di generi alimentari e di bevande, mercati, centri profilattici, ecc.

Quelli che alla fine del biennio abbiano superato apposito esame conseguono un diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigile sanitario.

ART. 5.

Nelle scuole professionali per vigili sanitari sono ammessi soltanto gli allievi che, in possesso di una licenza di scuola media di 1° grado, abbiano superato uno speciale esame di ammissione, secondo le modalità che saranno indicate in apposito regolamento e che siano riconosciuti di ottima moralità.

ART. 6.

Il diploma per l'esercizio della professione di vigile sanitario è l'unico titolo che può dar diritto all'ammissione agli esami di concorso per posti di vigile sanitario, presso comuni, consorzi di vigilanza igienica o presso gli uffici sanitari provinciali.

ART. 7.

Le scuole professionali per vigili sanitari sono anche autorizzate a svolgere ogni anno uno o più corsi di aggiornamento della durata minima di un trimestre, seguiti da esami, ai quali corsi saranno chiamati per turno i vigili sanitari che prestano servizio di ruolo nei comuni, nei consorzi di vigilanza igienica e nelle provincie. A coloro che supereranno gli esami sarà rilasciata apposita attestazione, che costituisce un titolo per l'avanzamento di carriera.

Durante la frequenza di questi corsi ai vigili sanitari deve essere concesso il trattamento di missione a carico delle rispettive Amministrazioni.

ART. 8.

Agli aspiranti alla frequenza presso le scuole professionali, che abbiano superato con ottima votazione l'esame di ammissione possono essere concesse da parte del Ministero della sanità borse di studio per la frequenza delle scuole stesse.

ART. 9.

Il Ministero della sanità e quello della pubblica istruzione sono tenuti a concedere, in eguale misura, i contributi necessari per l'attrezzatura ed il funzionamento delle scuole.

Tali contributi possono essere integrati da maggiori proventi dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dal 50 per cento dei proventi contravvenzionali devoluti allo Stato a norma delle disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1961, n. 322.